









MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. SCHININA""**

Via Canova – Tel. Segret. 0932/247764 – Presidenza 0932/247290 – Fax 0932/247654 - C. F. 80003090885 **97100 RAGUSA**

rgic824005@istruzione.it

rgic824005@pec.istruzione.it

www.scuolaschinina.edu.it

ALLEGATO 2

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI BENI MOBILI

L'anno	, il mese di	, il giorno	con la presente scrittura	ı privata, da valersi
ad ogni effetto	o di legge,			
		tra		
l'Istituto Com prof.ssa Lucia	•	ninà" di Ragusa (com	nodante) nella persona del D	virigente Scolastico
		e		
_	C.F		nato a	() il
	C.F		nata a	() il
in qualità di g	genitore/tutore dello stu	dente	nato a _	(_)
il//	C.F	residente in		a
	della classe	_ in qualità di comoda	ntario	
		PREMESS	0	
	à dell'Istituto di dotare, e in comodato d'uso;	per fini didattici gli st	udenti destinatari di un Pc por	tatile/notebook con
	• •	•	(Marca),	
-che lo studen	nte/il genitore		ha manifestato la volontà di ri	icevere dall'Istituto
il PC/noteboo	k;			
		CONSIDED	TΩ	

CONSIDERATO

- che alcuni alunni interessati, non dispongono di ausili elettronici per svolgere a distanza le proprie mansioni didattiche e che il MIUR ha autorizzato la concessione degli ausili in comodato d'uso;











- che sono state acquisite le richiesta e valutate le stesse con provvedimento del Dirigente;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto

La parte comodante cederà in comodato d'uso al comodatario che accetta il Pc portatile/notebook sopra citato, del valore di € 320,00 iva inclusa, identificato con il numero si serie sopra riportato.

2. Obblighi del comodatario

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene sopra indicato con cura e massima diligenza ex.art. 1804 c.c. a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura assicurativa e/o dalla garanzia. E' obbligato a utilizzare il bene ai soli fini didattici e di miglioramento dell'apprendimento e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. Si obbliga inoltre a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene.

3. Stato di conservazione

Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. In caso di malfunzionamento del dispositivo, il comodatario quale custode, ha l'obbligo di avvertire immediatamente la scuola di ogni danno e sarà responsabile direttamente delle spese straordinarie di ripristino della funzionalità del dispositivo che avverrà presso manutentore autorizzato dalla scuola. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa con semplice e-mail all'indirizzo indicato in premessa, oltre al risarcimento del danno pari alla somma concordata al successivo punto).

4. Durata

La durata del presente comodato è convenuta fino al termine dell'anno scolastico.

5. Risoluzione anticipata

Nel caso di mancato proseguimento degli studi dell'alunno presso l'Istituto Comprensivo "Maria Schininà", il comodatario si impegna a restituire il bene immediatamente contestualmente alla richiesta di trasferimento/ritiro.

6. Restituzione

Decorsa la durata prevista agli artt. 4 e 5, il comodatario si impegna a restituire il bene all'Istituto nello stato in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso; eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.











7. Responsabilità del comodatario

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non autorizzato anche da parte di terzi o per l'alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente comunicazione all'Istituto. Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene. Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del comodatario salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

8. Spese

Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario. Ai sensi dell'art. 1808 c.c. il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Art. 9 - Stima del bene

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806, codice civile, la scuola e il comodante convengono quale valore di stima del bene concesso, la somma complessiva di € 200,00 (duecento/00). Detta stima è finalizzata a eventuale risarcimento in caso di perimento del bene o per riparazioni di danni provocati dall'incuria non eliminabile e/o mancata restituzione del bene alla scadenza. Resta inteso che la proprietà del medesimo permane come per Legge in capo alla Scuola.

10. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui all'articolo 2. In tutti questi casi l'Istituto Comprensivo "Maria Schininà" avrà diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni, e il comodatario avrà l'obbligo di restituire immediatamente il bene.

11. Disciplina del Contratto

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito ed è presente regolamento, dalle norme degli articoli 1803-1812	
Letto, approvato e sottoscritto a il Il Dirigente scolastico (comodante)	2020
Il Sig/genitore/tutore (comodatario)	-